

Ambito Distrettuale

di Somma Lombardo



ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO - CASORATE SEMPIONE - FERNO
GOLASECCA - LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO



Città di Somma Lombardo

**COMUNE DI SOMMA LOMBARDO
COMUNE CAPOFILA
PROVINCIA DI VARESE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DISCIPLINARE

**SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO AFFIDI DAL 01/01/2024 AL 31/12/2026
PRESSO I COMUNI DELL'AMBITO DISTRETTUALE DI SOMMA LOMBARDO**

(Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate,
Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino)

CIG A01C327E4C

CPV 85310000-5

CAPITOLATO

- Articolo 1 - Oggetto dell'appalto – modalità di scelta del contraente
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Descrizione del servizio
- Articolo 4 – Luogo di esecuzione del servizio
- Articolo 5 - Riservatezza e segretezza
- Articolo 6 - Durata dell'appalto
- Articolo 7 - Importo dell'appalto
- Articolo 8 - Personale impiegato
- Articolo 9 - Personale impiegato – Obblighi dell'aggiudicatario
- Articolo 10 – Continuità degli addetti e del servizio
- Articolo 11 - Trattamento dei lavoratori
- Articolo 12 - Disposizioni in materia di sicurezza
- Articolo 13 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali
- Articolo 14 - Assicurazioni ed esonero responsabilità per il committente
- Articolo 15 - Responsabilità
- Articolo 16 – Direttore dell'Esecuzione
- Articolo 17 – Controllo del servizio
- Articolo 18 – Pagamento delle fatture
- Articolo 19 – Inadempimenti e penalità
- Articolo 20 - Modalità e procedura per l'applicazione delle penali
- Articolo 21 - Risoluzione del contratto
- Articolo 22 - Recesso
- Articolo 23 - Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato
- Articolo 24 - Disdetta del contratto da parte della ditta appaltatrice
- Articolo 25 - Esecuzione d'ufficio
- Articolo 26 – Controversie
- Articolo 27 – Garanzia definitiva
- Articolo 28 Svincolo garanzia definitiva
- Articolo 29 – Spese contrattuali
- Articolo 30 – Contratto e deposito cauzionale
- Articolo 31 – Esecuzione in pendenza di stipula
- Articolo 32 - Sottoscrizione patto di integrità
- Articolo 33 - Codice di comportamento
- Articolo 34 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto – modalità di scelta del contraente

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con le loro famiglie per l'Ambito distrettuale di Somma Lombardo.

La gara sarà espletata ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in modalità telematica con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023.

Trattandosi di servizio di natura sociale troverà applicazione il disposto dell'art. 128 del D.lgs. 36/2023.

Il servizio è affidato da parte del Comune di Somma Lombardo che funge da Ente Capofila per tutti i Comuni dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo che comprende i Comuni di Somma Lombardo, Cardano al Campo, Lonate Pozzolo, Ferno, Casorate Sempione, Besnate, Arsago Seprio, Golasecca, Vizzola Ticino.

L'oggetto dell'appalto, in linea con le indicazioni regionali definite dalla DGR 4821/2016 e con le Linee indirizzo nazionale "L'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità" (del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - dicembre 2017), è quella di porre al centro delle azioni i bisogni dei minori e di considerare la famiglia l'interlocutore privilegiato nel perseguimento del loro benessere. Il servizio deve anche garantire la tutela dei minori attraverso una puntuale ed efficace applicazione di tutti gli strumenti giuridici di protezione e rappresentanza dei minori.

Il presente appalto fa quindi proprie le finalità previste dalle Linee Guida nazionali, in particolare:

- delineare una visione condivisa dell'area dell'intervento di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando gli obiettivi trasversali e le azioni che permettono di raggiungere tali obiettivi;
- fornire orientamenti comuni rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di vulnerabilità su tutto il territorio nazionale;
- migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei percorsi di accompagnamento;
- armonizzare pratiche e modelli di intervento;
- avviare un rinnovamento delle pratiche interprofessionali e interistituzionali.

Il rapporto contrattuale susseguente all'aggiudicazione intercorre tra il Comune di Somma Lombardo (Ente appaltante) e il soggetto risultato aggiudicatario (Impresa aggiudicataria).

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato.

Articolo 2 - Finalità

L'obiettivo dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo è quello di attuare un Servizio Tutela Minori, un Servizio Affidi e un Servizio Spazio Neutro che possano favorire l'omogeneità delle azioni di tutela per i minori sul territorio del distretto, garantire una maggiore efficacia degli interventi rispetto ai bisogni dei minori e delle famiglie e favorire la collaborazione tra i diversi organi istituzionali.

Le finalità irrinunciabili del servizio oggetto del presente appalto sono:

- a) garantire la protezione ed il benessere del minore che si trova in situazione di pregiudizio;
- b) sostenere, implementare e valorizzare, attraverso progetti personalizzati e condivisi, le competenze genitoriali della famiglia di origine, anche allargata, al fine di interrompere il ciclo dello svantaggio sociale e valorizzare la genitorialità positiva in modo da garantire al minore, quanto più possibile, la permanenza e/o il rientro nel contesto familiare;
- c) favorire il mantenimento dei legami relazionali ed affettivi con la propria famiglia nel rispetto dell'interesse superiore del minore quando, per gravi elementi di pregiudizio, non risulti possibile garantire la sua permanenza nel contesto familiare;
- d) valutare, ove possibile, l'intervento temporaneo e di cura da parte di famiglie affidatarie e/o d'appoggio come prioritaria azione progettuale da attivarsi nei casi in cui sia necessario il

- collocamento etero familiare del minore;
- e) garantire l'avvio di progetti di sostegno e autonomia a favore di adolescenti sottoposti a procedimento dell'Autorità Giudiziaria, anche in sinergia con le risorse del territorio;
 - f) rafforzare e ampliare le abilità relazionali e sociali, anche attraverso l'avvio di gruppi omogenei di bisogni o di intervento per conseguire gli obiettivi previsti.

Ulteriori finalità del servizio sono:

- g) delineare una visione condivisa dell'area dell'intervento di accompagnamento della genitorialità vulnerabile, identificando gli obiettivi trasversali e le azioni che permettono di raggiungere tali obiettivi;
- h) fornire orientamenti comuni rispetto agli interventi rivolti alle famiglie che vivono in situazione di vulnerabilità su tutto il territorio nazionale;
- i) migliorare l'organizzazione e il funzionamento dei percorsi di accompagnamento;
- j) armonizzare pratiche e modelli di intervento;
- k) avviare un rinnovamento delle pratiche interprofessionali e interistituzionali.

Articolo 3 - Descrizione del servizio

L'appalto comprende nel dettaglio i servizi sotto declinati e sarà compito dell'appaltatore illustrare gli interventi in coerenza con i criteri di valutazione contenuti nel disciplinare di gara.

SERVIZIO TUTELA MINORI

Il Servizio Tutela Minori è rivolto ai minori e alle loro famiglie che si trovano in situazione di grave disagio e difficoltà, anche oggetto di procedimenti civili o penali dell'Autorità Giudiziaria e assicura i seguenti adempimenti:

1. Consulenza psico-sociale ai Servizi Sociali comunali al fine di valutare l'eventuale condizione di pregiudizio del minore, anche appartenente a nucleo familiare in cui uno dei due genitori è risultato essere vittima di violenza;
2. Indagine psico sociale richiesta dall'Autorità Giudiziaria al Comune compresa la valutazione delle competenze genitoriali;
3. Presa in carico del minore e del suo nucleo familiare in attuazione di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria: attuazione prescrizioni, con elaborazione di specifico progetto
(sono da considerarsi escluse dai punti 2 e 3 valutazione ed eventuale presa in carico specialistica del minore e degli altri familiari, in quanto di competenza della ASST);
4. Monitoraggio e valutazione dell'andamento del progetto a favore del minore in carico compreso il supporto alla genitorialità;
5. Attuazione di progetti di prosieguo amministrativo a favore del minore in carico;
6. Presa in carico del minore sottoposto a procedimento penale;
7. Intervento in situazione di emergenza e/o urgenza causata da eventi familiari pregiudizievoli delle condizioni del minore, sia di situazioni conosciute che sconosciute al servizio (art. 403 C.C.);
8. Raccordo con gli Enti territoriali pubblici e privati accreditati (Consultori Familiari, Neuropsichiatria Infantile, CPS, SERT, Agenzie Educative, etc.) per le prestazioni di loro competenza.

Per ogni fase sopra menzionata dovrà essere indicata la precisa scansione temporale di realizzazione.

Ai fini di una proficua realizzazione del Servizio oggetto del presente appalto si precisa quanto segue:

1. La **titolarità del caso** è di competenza del Comune di residenza del minore.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare la presenza del **coordinatore** sin dall'aggiudicazione del servizio.
3. Nella fase di avvio del servizio, saranno definite tra E.A. e I.A. tempi, modalità e strumenti per un **passaggio** tempestivo e funzionale delle **situazioni in carico**, prevedendo anche la possibilità di operare, in questa fase, presso le sedi comunali.
4. Dovranno essere previsti **incontri periodici** tra i Servizi Tutela Minori, Servizio Affidi e il Servizio sociale di ciascun Comune, al fine di operare al meglio per la presa in carico e per un'efficace gestione dei casi.
5. Dovrà essere garantita ai Servizi sociali comunali l'attività di **consulenza/formazione legale** effettuata da un avvocato esperto in diritto di famiglia. In sede di presentazione del progetto, dovrà essere offerto un monte ore dedicato. Il monte ore offerto e il curriculum del professionista incaricato saranno oggetto di valutazione e assegnazione di punteggio in sede di esame del progetto presentato.

Il professionista incaricato dovrà impegnarsi a NON assumere la difesa di nuclei familiari a qualsiasi titolo coinvolti in provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale dei Minorenni, Tribunale Ordinario), riconducibili ai Comuni dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo.

In caso di attività di formazione legale dovrà essere richiesto a cura dell'I.A. l'accreditamento per i crediti formativi all'Ordine degli Assistenti Sociali di Regione Lombardia.

6. Per una migliore qualità del servizio dovranno essere garantiti momenti di supervisione rivolti agli operatori del Servizio Tutela Minori, al bisogno aperti anche agli assistenti sociali comunali.

SERVIZIO AFFIDI

Il Servizio Affidi, svolto in sinergia con il Servizio Tutela Minori e i Servizi sociali dei Comuni dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo, ha i seguenti compiti:

1. Promozione dell'Affido familiare e individuazione delle famiglie affidatarie;
2. Formazione e/o supervisione delle famiglie affidatarie;
3. Confronto con l'equipe tutela minori sulla situazione del minore da collocare e abbinamento alla famiglia affidataria;
4. Conduzione del progetto di affido familiare finalizzato al rientro del minore presso la propria famiglia d'origine;
5. Offerta di percorsi di sostegno alle famiglie affidatarie;
6. Valutazione dell'andamento del progetto a favore del minore in affido.

Su eventuale richiesta dei Comuni dell'Ambito distrettuale, con oneri economici a carico degli stessi, l'Impresa aggiudicataria dovrà garantire l'erogazione dei servizi di Spazio Neutro e Monitoraggio degli affidi familiari, sottoindicati.

MONITORAGGIO DEGLI AFFIDI FAMILIARI

L'I.A. dovrà attivare il monitoraggio in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale.

Il costo del monitoraggio degli affidi familiari è a carico dei Comuni che attivano l'affido.

I Comuni interessati provvederanno a richiedere specifico preventivo di spesa e ad assumere nei propri bilanci comunali l'impegno conseguente alle attività sopra citate.

Il preventivo dovrà rispettare il costo orario massimo previsto dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali costo del lavoro cooperative settore socio-sanitario-assistenziale- socio educativo del settembre 2020.

Nessun onere sarà posto a carico dell'Ambito distrettuale e/o del Comune di Somma Lombardo per tale attività.

SERVIZIO SPAZIO NEUTRO

L'I.A. dovrà fornire il Servizio di Spazio Neutro rivolto a minori e famiglie secondo quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria competente. Tale servizio può, a seguito di valutazione degli operatori sociali titolari dei casi, svolgersi presso le sedi comunali dedicate con educatori professionali adeguatamente formati per tali interventi.

Può altresì svolgersi presso una sede messa a disposizione dell'I.A. con educatori professionali adeguatamente formati per tali interventi.

I Comuni interessati provvederanno a richiedere specifico preventivo di spesa e ad assumere nei propri bilanci comunali l'impegno conseguente alle attività sopra citate.

Il preventivo dovrà rispettare il costo orario massimo previsto dalla tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali costo del lavoro cooperative settore socio-sanitario-assistenziale- socioeducativo del settembre 2020.

I costi esposti dal preventivo dovranno essere comprensivi degli eventuali incontri con il Servizio Tutela Minori e/o i Servizi Sociali comunali, stesura relazioni, utilizzo sede se del caso.

Le voci di costo riguardanti il Monitoraggio affidi e lo Spazio Neutro sono escluse dalla gara. Ciascun comune procederà in autonomia all'attivazione alle condizioni sopra indicate.

Articolo 4 - Luogo di esecuzione del servizio

Per l'espletamento del Servizio Tutela Minori e del Servizio Affidi, la I.A. dovrà dichiarare di avere, o di essere in grado di mettere a disposizione prima dell'inizio dell'appalto, una sede operativa o unità locale (adeguatamente arredata e attrezzata) ubicata nel distretto sociosanitario ASST Valle Olona e comunque non oltre 20 Km. dal Comune di Somma Lombardo e risultare essere facilmente raggiungibile mediante i mezzi di trasporto pubblici da tutti i cittadini dell'Ambito distrettuale di Somma Lombardo.

Gli oneri per la sede saranno a totale carico della I.A.

Per l'espletamento del Servizio di Spazio Neutro, l'I.A. deve prevedere una sede e/o unità operativa entro 20 Km. dal Comune di Somma Lombardo, da utilizzare anche in via non esclusiva per il servizio richiesto.

I Km. di distanza saranno dimostrabili unicamente attraverso la Guida Michelin, al sito www.viamichelin.it, e non da altra fonte.

Articolo 5 – Riservatezza e segretezza

L'I.A. assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'I.A. dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali anche sensibili e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

L'I.A. assume la qualifica di "Responsabile esterno del trattamento" delle banche dati oggetto dei servizi del presente capitolato e di quelle che in futuro saranno eventualmente affidate.

Gli operatori dell'I.A. addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell'E.A. e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio. Il personale impiegato nell'esercizio del servizio è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.

L'I.A. si obbliga:

- a ottemperare agli obblighi previsti dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, oltre che dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza;
- a rispettare le istruzioni specifiche che saranno impartite dall'E.A. per il trattamento dei dati personali e di integrarle nelle procedure già in essere;
- ad allertare immediatamente l'E.A. in caso di situazioni anomale o di emergenze;
- a consentire l'accesso di rappresentanti dell'E.A. al fine di effettuare eventuali verifiche in ordine alle modalità del trattamento ed all'applicazione delle misure di sicurezza adottate.

In caso l'I.A. si avvalga di suoi incaricati o collaboratori, essa si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi si intendono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

L'utilizzo delle immagini comunque prodotte nell'ambito dei servizi oggetto del presente Capitolato, indipendentemente dalla tecnologia, dalla fonte di provenienza e/o dal luogo di creazione/pubblicazione, dovrà essere espressamente autorizzato nel rispetto della normativa.

Articolo 6 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata per il periodo: 1° gennaio 2024/31 dicembre 2026.

L'E.A. si riserva di richiedere all'I.A. l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula a norma e per gli effetti di cui all'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Qualora, nel periodo di esecuzione del presente appalto, Consip spa o la Centrale di Committenza Regionale della Regione Lombardia stipuli e attivi una convenzione ex art. 26 Legge n. 488/1999, per la tipologia di servizio oggetto del presente appalto, l'E.A. ha diritto di recedere dal contratto se l'I.A. non adegua i propri prezzi a quelli previsti nella suddetta convenzione. Qualora l'aggiudicatario non accetti di adeguare i prezzi a quelli della convenzione intervenuta nel frattempo, l'Ente appaltante risolve il contratto in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 della Legge n. 135/2012.

Il servizio potrà subire variazioni in corso d'appalto per cause legate all'andamento della legislazione in materia di finanza dei Comuni.

L'eventuale proroga sarà limitata al periodo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 7 - Importo dell'appalto

L'importo annuale presunto dell'appalto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 è pari a € 305.340,00 oltre IVA, per l'espletamento del Servizio Tutela Minori e il Servizio Affidi, di cui € 263.224,00 per costi della manodopera **non soggetti a ribasso** ed € **42.116,00 per costi soggetti a ribasso** (oneri amministrativi e gestionali, spese di struttura, formazione, migliorie, utile, servizi aggiuntivi...) per un totale complessivo per l'intera durata dell'appalto di € 916.020,00 IVA esclusa.

La base d'asta sulla quale effettuare il ribasso è la quota riferita ai servizi aggiuntivi, € 42.116,00 annui moltiplicata per i tre anni ovvero per complessivi € 126.348,00.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, il costo del lavoro indicato in tale analisi è stato determinato sulla base della Tabella del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali avente ad oggetto "determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio – sanitario – assistenza – educativo e di inserimento lavorativo" riferito al mese di settembre 2020.

Gli oneri stimati per la sicurezza sono pari a 00,00. Non sono ipotizzabili interferenze tra i lavoratori della stazione appaltante e quelli della ditta esecutrice.

Articolo 8 - Personale impiegato

Le prestazioni saranno svolte dall'aggiudicatario attraverso operatori di ambo i sessi, adeguatamente preparati e formati, garantendo piena esecuzione delle finalità del servizio e completa realizzazione degli interventi. Dovrà assicurare, salvo i casi di forza maggiore, la stabilità del personale assegnato al servizio.

Il servizio deve essere attivo tutti i giorni feriali dell'anno, pertanto, turni e ferie del personale dovranno essere programmati per garantirne la presenza e la continuità operativa.

Il personale dovrà tenere un comportamento corretto nei confronti degli utenti e comunque tale da escludere in maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento delle persone affidate o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale. L'I.A. dovrà adempiere alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 39 del 04.03.2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

L'I.A. svolgerà il servizio oggetto del presente Capitolato impiegando il seguente personale:

Responsabile/Coordinatore del servizio - Requisiti professionali minimi richiesti: possesso di laurea in scienze psicologiche e/servizio sociale ed esperienza documentata pluriennale in materia di coordinamento di servizi di tutela minori.

Deve essere garantito un unico coordinatore per i Servizi Tutela Minori, del Servizio Affidi e del Servizio Spazio Neutro.

Il coordinatore del servizio, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Ente appaltante, è il diretto referente dell'E.A.

La sua funzione è necessaria per la gestione e l'organizzazione del servizio e per le funzioni di raccordo con i servizi comunali.

Deve essere sempre reperibile e deve garantire:

- il coordinamento delle prestazioni e attività di tutto il personale operante, assicurando il corretto svolgimento delle attività programmate;
- la comunicazione all'E.A. di qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone verificatesi durante il servizio;
- la rendicontazione dell'attività svolta, sia in termini quantitativi che qualitativi, attraverso relazioni periodiche almeno semestrali;
- la predisposizione degli strumenti di verifica finale;
- la promozione del lavoro di rete;
- la collaborazione e il raccordo con i Servizi sociali comunali, con l'Ambito distrettuale, con i servizi specialistici.

Per la figura del responsabile/coordinatore, sono stimate n. 400 ore annue.

Il coordinatore del Servizio dovrà garantire nelle ore previste anche la consulenza al Servizio sociale comunale nei casi di minori per i quali non è stato ancora emesso un provvedimento della A.G. competente, che si trovano in una situazione di pregiudizio tale da poter portare a una segnalazione presso la competente Procura.

Psicologi - Requisiti professionali minimi richiesti: laurea in psicologia, iscrizione all'Albo professionale ed esperienza documentata pluriennale di equipe multiprofessionale nell'ambito della tutela minori e supporto alle famiglie.

Per il Servizio Tutela Minori, sono stimate n. 3072 ore annue.

Per il Servizio Affidi, sono stimate n. 120 ore annue.

Assistenti sociali - Requisiti professionali minimi richiesti: diploma universitario o laurea in servizio sociale, iscrizione all'Albo professionale degli assistenti sociali, A o B.

Per il Servizio Tutela Minori, sono stimate n. 7.296 ore annue.

Per il Servizio Affidi, sono stimate n. 120 ore annue.

Articolo 9 - Personale impiegato – Obblighi dell'aggiudicatario

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione del servizio, l'aggiudicatario comunicherà per iscritto l'elenco delle persone impiegate, le rispettive qualifiche, il livello contrattuale, i requisiti professionali posseduti e i curricula.

L'I.A. si impegna altresì a tenere aggiornato l'elenco del personale e a comunicare ogni variazione nel termine massimo di 3 giorni. Tali variazioni devono essere necessariamente motivate al committente allo scopo di ottenerne l'approvazione.

L'I.A. dovrà, per tutto il tempo di funzionamento del servizio, essere in grado di provvedere a eventuale sostituzione del personale.

Il personale è obbligato a garantire l'osservanza del segreto professionale.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dei fornitori uscenti dei servizi oggetto del presente appalto, come previsto nel disciplinare di gara.

Art. 10 - Continuità degli addetti e del servizio.

1. Date le caratteristiche e la valenza altamente relazionale del servizio oggetto del presente appalto, l'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over.

2. L'aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi del proprio personale o altre legittime cause.

3. In caso di sciopero dei propri dipendenti l'Appaltatore sarà tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla normativa per i pubblici servizi ai sensi dell'art.1 comma 2 della L. 146 del 12/06/1990. In caso di eventi eccezionali/straordinari che impediscano il regolare funzionamento del servizio l'appaltatore ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione, che si riserva la facoltà di adottare ogni tipo opportuno di provvedimento/soluzione al fine di garantire il servizio, fatta salva l'applicazione di eventuali

Articolo 11 - Trattamento dei lavoratori

L'aggiudicatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopra indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

L'aggiudicatario dovrà dimostrare in qualsiasi momento, a richiesta del committente, la puntuale e completa osservanza degli adempimenti previsti a proprio carico.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente appaltante il tipo di contratto applicato con il personale operante nei servizi, con le basi retributive e i versamenti contributivi previsti.

Qualora l'aggiudicatario non risultasse in regola con gli obblighi di cui sopra, l'Ente appaltante procederà alla risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'ente. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'aggiudicatario.

Articolo 12 - Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modificazioni, Legge 123 del 3 Agosto 2007).

L'aggiudicatario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, deve fornire copia della Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori durante la loro attività lavorativa ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Ente appaltante il nominativo del proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il nominativo di un suo rappresentante in loco, il nominativo del medico competente e il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento e cooperazione.

L'aggiudicatario è tenuto a fornire agli operatori i dispositivi di protezione individuale in base alle normative sulla sicurezza.

Per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa è a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deve, nel corso dell'esecuzione del contratto, provvedere a mettere in atto il piano di formazione del personale addetto al servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 13 - Informativa relativa al trattamento dei dati personali

Finalità del trattamento dati: i dati raccolti dal comune di Somma Lombardo saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia dei dati trattati.

Titolare del trattamento dei dati è il comune di Somma Lombardo.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; la conseguenza di un eventuale rifiuto consiste nell'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara e nell'impossibilità di eseguire validamente il contratto.

Articolo 14 - Assicurazioni ed esonero responsabilità per il committente

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'esecuzione dell'appalto, derivassero al committente, agli utenti, a terzi o a cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'aggiudicatario.

Il committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel prezzo offerto.

Pena la revoca dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a presentare entro la sottoscrizione del contratto e a mantenere operativa per tutta la durata dell'appalto, un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera (RCT/RCO), compreso il committente e gli utenti del servizio, con massimale unico per

sinistro non inferiore a € 1.500.000,00 (unmilione/500). L'esistenza di tale polizza non libera l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia.

Ogni eventuale variazione della citata polizza deve essere comunicata tempestivamente all'Ente appaltante.

Articolo 15 - Responsabilità

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare l'Ente appaltante da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Ente appaltante saranno dedotte dai crediti o comunque rimborsate dallo stesso aggiudicatario.

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso l'E.A. sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

Esso è pure responsabile dell'operato e dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all'Ente appaltante o a terzi.

Art. 16 Direttore dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. (comma 3 dell'art. 32 d.lgs. 36/2023)

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Articolo 17 - Controllo del servizio

La vigilanza del servizio compete all'Ente appaltante con più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti.

L'E.A., verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'aggiudicatario, ha facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio le attività nel modo che ritiene più opportuno, a spese dell'aggiudicatario.

Art. 18 Pagamento delle fatture

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Verranno liquidate mensilmente le ore effettivamente svolte oltre alla quota posta a ribasso in dodicesimi.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della Ditta.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice CIG relativo al servizio di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Si precisa che l'art. 1 comma 629b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR 633/1972, ha introdotto l'art. 17ter che prevede lo "Split Payment", una modalità particolare di versamento dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli Enti pubblici. In ottemperanza all'art. 191 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 sulle fatture dovranno essere obbligatoriamente riportati i dati contabili che saranno comunicati dall'Ente appaltante.

Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Comune di Somma Lombardo, specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali il contratto si intenderà risolto.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Esse possono essere svincolate, ma soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs. 36/2023, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 19 Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale¹.

Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta, da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Ove non ottemperi a tutti gli obblighi ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

- € 100,00 per infrazioni nello svolgimento del servizio segnalate ed attestate dall'utenza;
- € 100,00/die per ogni giorno di ritardo nella predisposizione di relazioni psicologiche che comportino l'impossibilità all'Ente di inoltrare al TM o TO nei termini stabiliti;

¹ L'art. 126 del codice dei contratti dispone come segue: "(...) Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna delle relazioni richieste, sulla base delle date individuate e preventivamente comunicate all'Aggiudicatario, se non indicate nel presente capitolato;
 - € 200,00 in caso di mancata sostituzione dell'operatore per ogni giorno di assenza;
 - € 250,00 per ogni giorno di irreperibilità del Coordinatore Unico dell'appalto e del suo sostituto;
 - € 500,00 per comportamento scorretto, sconveniente o lesivo dell'incolumità, moralità e personalità degli utenti, fatto salvo ulteriori provvedimenti;
 - € 500,00 per ogni giorno di mancata esecuzione, sospensione, ovvero impossibilità ad espletare il servizio oggetto dell'appalto;
 - € 2.500,00 per personale inadeguato e/o con qualifica degli operatori non corrispondente a quella del presente capitolato;
 - € 250,00 per mancata comunicazione dei dati relativi al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, nei sei mesi precedenti la conclusione del contratto.
- Disservizi all'utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
- Inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.

Articolo 20 - Modalità e procedura per l'applicazione delle penali

L'avvio del procedimento da parte del committente per l'applicazione di una o più penalità è comunicato all'Impresa aggiudicataria tramite posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa aggiudicataria entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione può presentare le proprie osservazioni o essere ascoltato dal committente il quale, entro i seguenti 10 giorni lavorativi, controdeduce e assume la propria decisione a chiusura del procedimento.

Gli importi relativi alle penalità descritte, nonché le somme relative a danni arrecati alle strutture e agli arredi durante lo svolgimento del servizio saranno trattenuti sul corrispettivo da corrispondere all'aggiudicatario.

Il committente può altresì procedere alla determinazione dei danni sofferti rivalendosi, nei confronti dell'aggiudicatario, con l'incameramento della garanzia provvisoria e, ove se ciò non bastasse, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti, oltre alla eventuale risoluzione del contratto.

Art. 21 Risoluzione

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;

- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 22 Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 23 Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

Articolo 24 - Disdetta del contratto da parte della ditta appaltatrice

Qualora l'aggiudicatario intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l'Ente appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Articolo 25 - Esecuzione d'ufficio

In caso di inadempimento di obblighi contrattuali l'Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere d'ufficio nell'esecuzione del contratto, dopo una formale ingiunzione senza effetto, ponendo a carico dell'Impresa aggiudicataria le eventuali maggiori spese, rivalendosi sulle somme a credito e sulla cauzione prestata.

Articolo 26 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla risoluzione e/o alla validità del contratto d'appalto si procederà preliminarmente alla composizione bonaria, ex art. 211 D.Lgs. n. 36/2023. La transazione seguirà i limiti e le modalità di cui all'art. 212 D.Lgs.36/2023. Qualora non si raggiunga un accordo, la competenza esclusiva è del Foro di Busto Arsizio.

Art. 27 Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi contemplati dall'art. 106, co. 8.

Art. 28 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva sarà svincolata a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Art. 29 Spese contrattuali

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio all'Ufficio competente delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Articolo 30 – Contratto e deposito cauzionale

Il contratto di appalto è redatto nella forma di atto pubblico, con spese a carico dell'aggiudicatario.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il committente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

Resta salvo per il committente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Impresa aggiudicataria resta obbligata a reintegrare la garanzia di cui il committente avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d'ufficio a cura del committente trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'Impresa aggiudicataria. La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Articolo 31 - Esecuzione in pendenza di stipula

L'aggiudicatario si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del relativo contratto, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 32 - Sottoscrizione patto di integrità

La I.A. dovrà accettare e sottoscrivere le clausole contenute nel patto di integrità allegato approvato con deliberazione GC n. 139 del 17/11/2017.

Articolo 33 - Codice di comportamento

Al presente appalto si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al Codice di Comportamento del personale del Comune di Somma Lombardo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 128 del 30/12/2013.

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire il rispetto del citato codice sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori.

Nel caso di violazione dei principi del Codice, l'Ente, nella persona del Responsabile del Settore procedente, valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione all'appaltatore.

Articolo 34 - Disposizioni finali

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato e contenute nell'offerta, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di osservare e far osservare le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore o emanati durante il corso del contratto.

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della legge generale e speciale e di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato ai fini della sua perfetta esecuzione. In particolare, l'Impresa appaltante con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Qualora tra gli atti e le disposizioni del capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni discordanti, l'aggiudicatario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune perché adottati i conseguenti provvedimenti di modifica. È da ritenersi in ogni caso nulla qualsiasi disposizione che contrasti con disposizioni di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.